

Procedimento di *upgrading* di un impianto per la produzione di elettricità da fonte rinnovabile (biogas e biometano) e trasformazione della massa residua (c.d. digestato) in un concime organico privato delle componenti inquinanti e del tutto inodore

T.R.G.A. Bolzano 16 marzo 2022, n. 85 - Menestrina, pres.; Pantozzi Lerjefors, est. - Biogas Wipptal S.r.l. (avv.ti Fonderico, Farì, Hagi Kassim e Allocco) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Cavallar, Ganesello e Segna) ed a.

Ambiente - Impianto per la produzione di elettricità da fonte rinnovabile (biogas e biometano) e trasformazione della massa residua (c.d. digestato) in un concime organico privato delle componenti inquinanti e del tutto inodore - Riconversione totale dell'impianto e aumento della capacità produttiva.

(Omissis)

FATTO

La ricorrente Biogas Wipptal S.r.l. espone di essere titolare, dal 2016, di un impianto di gestione di effluenti zootecnici, debitamente autorizzato e operante nel territorio del Comune di Val di Vizze.

L'impianto consente la completa depurazione degli effluenti da allevamento, la produzione di elettricità da fonte rinnovabile (biogas) e la trasformazione della massa residua (cd. digestato) in un concime organico privato delle componenti inquinanti e del tutto inodore, ceduto dalla società ricorrente a soggetti terzi (allevatori, agricoltori, ecc., anche fuori regione), e dagli stessi utilizzato anche per la coltivazione delle pregiate varietà vinicole ed ortofrutticole, a partire da quelle locali.

Gli effluenti zootecnici diventano così un'autentica risorsa, volano per lo sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura, nonché di sostenibilità ambientale e trasformazione ecologica secondo le linee guida degli obiettivi sostenibili dell'Agenda ONU 2030, in pieno sviluppo di *green economy* e di economia circolare, utilizzando i reflui zootecnici.

Poco dopo aver avviato e gestito con successo l'impianto, già agli inizi del 2018, la ricorrente si è trovata nella necessità di potenziare l'impianto, incrementandone la capacità di trattamento non solo mediante la produzione di energia rinnovabile da biogas, ma anche mediante la produzione di biometano, estratto dal biogas proveniente dai medesimi effluenti da allevamento. Ciò sia in ragione della necessità di soddisfare interamente la domanda di trattamento di effluenti zootecnici prodotti nel circondario (secondo le migliori pratiche di gestione ambientale e scongiurando il rischio che la domanda si traduca in forme di gestione ambientalmente non corrette), sia al fine di garantire adeguate ottimizzazioni e la sostenibilità economica dell'impianto.

La ricorrente espone ancora di avere a tal fine presentato varie istanze al Comune di Val di Vizze, a partire dagli inizi del 2018, dovendosi confrontare con alcune ostilità dell'ente locale, ritenute ingiustificate da questo Tribunale nella sentenza n. 277 del 18 novembre 2019, passata in giudicato, che ha annullato, *in parte qua*, gli atti del Comune sfavorevoli alla ricorrente.

A seguito del vittorioso esito del giudizio, la ricorrente ha riavviato il procedimento di *upgrading* dell'impianto, presentando il progetto esecutivo in variante con istanza di permesso di costruire del 6 ottobre 2020 innanzi al competente SUAP del Comune di Val di Vizze, ex art. 38, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n. 133) (doc. 3 della ricorrente).

La fase istruttoria, trattandosi di impianti di produzione di fonti rinnovabili di energia, si è svolta, con le modalità previste dagli artt. 4 e 42 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, innanzi alla Conferenza di servizi in materia ambientale, che ha disposto l'inoltro del progetto esecutivo dell'impianto, per gli aspetti inerenti alle emissioni in ambiente idrico, all'Ufficio provinciale Tutela acque, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

L'Ufficio provinciale Tutela acque si è espresso con parere favorevole del 10 dicembre 2020, subordinato però al rispetto di numerose condizioni (doc. 2 della ricorrente).

Il suddetto parere è stato poi trasmesso al Comune di Val di Vizze, ai fini del recepimento, poi intervenuto, nel provvedimento finale (permesso di costruire n. 3/2021 - doc. 1 della ricorrente).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 33, 38, 39 e 41, L.P. n. 8/2002, degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli

artt. 124, 125, 128 e 131 e All. 5, Parte III, D. Lgs. n. 152/2006; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993 e dei principi dell'azione amministrativa in materia di controlli (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)";

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 33, 38, 39 e 41, L.P. n. 8/2002, degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli artt. 124, 125, 128 e 131 e All. 5, Parte III, D. Lgs. 152/2006; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993; dei principi dell'azione amministrativa (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)";

3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993; dei principi dell'azione amministrativa (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)";

4. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993; dei principi dell'azione amministrativa (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza), anche in relazione al divieto di responsabilità per fatto altrui (artt. 27, comma 1, Cost., dell'art. 42 cod. pen., degli artt. 1, 3, 5, 6, L. n. 689/1981). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)";

5. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993; dei principi dell'azione amministrativa (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza), anche in relazione al divieto di responsabilità per fatto altrui (artt. 27, comma 1, Cost., dell'art. 42 cod. pen., degli artt. 1, 3, 5, 6, L. n. 689/1981). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)";

6. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993; dei principi dell'azione amministrativa (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza), anche in relazione al divieto di responsabilità per fatto altrui (artt. 27, comma 1, Cost., dell'art. 42 cod. pen., degli artt. 1, 3, 5, 6, L. n. 689/1981). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)";

7. "Illegittimità derivata e propria. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione della L.P. n. 9/2018, nonché degli artt. 29, 33, 38, 39 e 41, L.P. n. 8/2002, degli artt. 13-25 D.P.P. n. 6/2008; degli artt. 124, 125, 128 e 131 e All. 5, Parte III, D. Lgs. 152/2006; degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 e degli artt. 1 e 7, L.P. n. 17/1993; dei principi dell'azione amministrativa (legalità, proporzionalità, non aggravamento, non duplicazione degli oneri burocratici, ragionevolezza), anche in relazione al divieto di responsabilità per fatto altrui (artt. 27, comma 1, Cost., dell'art. 42 cod. pen., degli artt. 1, 3, 5, 6, L. n. 689/1981). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità, disparità di trattamento)".

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

In vista dell'udienza di discussione del merito, fissata per il 13 ottobre 2021, la ricorrente e la Provincia autonoma di Bolzano hanno depositato documenti, di analogo contenuto, dai quali si poteva desumere che le parti stavano interloquendo, al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia (cfr. doc. ti 1, 2 e 3 della Provincia e 4, 5 e 6 della ricorrente).

Con atto depositato il 23 settembre 2021 le parti costituite hanno congiuntamente chiesto il differimento dell'udienza del 13 ottobre 2021, con l'impegno di parte ricorrente di depositare il provvedimento conclusivo delle interlocuzioni, non appena ricevuto, unitamente alla relativa presa d'atto della ricorrente, anche ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.

In data 12 ottobre 2021 la difesa della ricorrente ha depositato (fuori termine) una memoria, nella quale ha rappresentato che, a seguito delle interlocuzioni tra la ricorrente e la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ufficio Tutela Acque aveva integralmente riformulato i propri precedenti pareri rilasciati rispettivamente il 2 dicembre 2020 e il 14 dicembre 2020 (cfr. doc. 7 allegato alla memoria), modificando e sostituendo le prescrizioni contenute in particolare nel parere del 14 dicembre 2020 e recepite nel permesso di costruire di cui la ricorrente ha domandato, *in parte qua*, l'annullamento. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto al giudice adito di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione dei motivi in diritto da 1 a 6 del ricorso, in relazione alla quale ha chiesto l'integrale e reciproca compensazione delle spese di lite con la Provincia autonoma di Bolzano, e di prendere atto del persistente interesse alla decisione del

motivo 7 del ricorso, in relazione al quale, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Val di Vizze, la ricorrente ha chiesto che la causa sia trattenuta in decisione, insistendo per l'accoglimento, *in parte qua*, del ricorso. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2021, la ricorrente ha fatto presente di aver raggiunto un accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto un rinvio dell'udienza per poter concludere le trattative con il Comune di Val di Vizze. La difesa della Provincia autonoma di Bolzano si è rimessa al Collegio sull'istanza della ricorrente. Con ordinanza n. 286/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021, il Collegio, preso atto di quanto sopra, ha disposto il rinvio della discussione del ricorso all'udienza pubblica del 9 marzo 2022. Nei termini di rito la ricorrente ha depositato una memoria, in cui ha affermato che erano ancora in corso le interlocuzioni con il Comune di Val di Vizze, tese ad addivenire a una composizione bonaria della vertenza e che, qualora le stesse si fossero concluse positivamente, prima della prossima udienza, ne avrebbe dato immediatamente comunicazione al Collegio, ai fini delle pronunce del caso, insistendo per il momento nelle conclusioni già prese. All'udienza pubblica del 9 marzo 2022, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio prende anzitutto atto della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione sui motivi da 1 a 6 del ricorso.

2. Può quindi procedersi con il vaglio del settimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto l'illegittimità, anche per vizi propri, delle "prescrizioni" che il Comune di Val di Vizze avrebbe aggiunto a quelle (numerate) poste dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La ricorrente si duole che il Comune di Val di Vizze, in aggiunta alle prescrizioni dettate nel parere dell'Ufficio provinciale Tutela Acque, abbia disposto quanto segue: "La consegna dei prodotti da fermentare deve quindi essere generalmente liquame e letame bovino del comprensorio Wipptal" ed inoltre che "Questo ampliamento si basa ad (*recte*: su) una fornitura di liquame e letame da (*recte*: di) circa 8.000 UBA e da essi risulta (*recte*: il) seguente input e produzione di Biogas: letame bovino, liquame bovino, paglia" (cfr. doc. 1 della ricorrente).

Il Comune di Val di Vizze sarebbe del tutto privo di attribuzioni e competenze, sotto i profili in esame, in materia di inquinamento idrico e, dunque, non avrebbe alcun titolo per imporre prescrizioni che non siano contenute nel (e recepite dal) parere provinciale reso ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge provinciale n. 8 del 2002. Le prescrizioni sarebbero pertanto viziata da difetto di competenza.

In ogni caso le due prescrizioni citate sarebbero viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non sarebbe dato comprendere su quali autonome basi il Comune abbia adottato dette prescrizioni.

Le prescrizioni non troverebbero riscontro né supporto nei poteri in materia edilizia e urbanistica spettanti al Comune in base alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, traducendosi in limitazioni di un'attività economica.

Le prescrizioni sarebbero in ogni caso immotivatamente discriminatorie e ingiustificate, là dove:

- limitano la provenienza territoriale dei materiali da trattare al solo comprensorio Wipptal e a un predefinito numero di UBA (peraltro immotivatamente qualificato), in contrasto con il potenziamento dell'impianto autorizzato dall'Amministrazione provinciale;

- limitano la tipologia di materiale da trattare al solo "letame bovino, liquame bovino, paglia", sussistendo analoga domanda di trattamento anche per le deiezioni ovine e caprine e di altri animali da allevamento;

- descrive in maniera parziale e inesatta l'output dell'impianto, indicando il solo biogas e ignorando invece la produzione di biometano, di CO₂ liquefatta ad uso industriale e di digestato liquido e pellettizzato (quest'ultimo qualificato come fertilizzante biologico).

Infine, le prescrizioni comunali sembrano inoltre dirette (anche) ad eludere gli effetti del giudicato sfavorevole di cui alla citata sentenza di questo Tribunale n. 277/2019.

Le censure meritano accoglimento.

E' fondata, anzitutto, la censura di incompetenza.

Il permesso di costruzione n. 3/2021 contiene il richiamo all'osservanza delle prescrizioni "generali" e al rispetto di quelle "speciali" dell'Ufficio Prevenzione incendi del 13 luglio 2020, dell'Ufficio Area e rumori del 3 novembre 2020 e dell'Ufficio Tutela acque del 2 dicembre 2020 (quest'ultimo sostituito, nelle more del giudizio, dal successivo parere dell'11 ottobre 2021).

Lo stesso permesso di costruire richiama poi l'attenzione "sul rispetto delle linee guida di cui al punto 6.6., a pag. 8 della relazione tecnica 01", là dove determina, tra gli obiettivi, il "Miglioramento della tecnologia esistente dell'impianto, senza ricorrere a modifiche dei prodotti primari da fermentare (reflui zootecnici) conferiti dal comprensorio" (cfr. doc. 3, pag. 8 della ricorrente).

Ebbene, dalla sopra riportata "descrizione" degli obiettivi della riconversione e ottimizzazione dell'impianto, il Comune di Val di Vizze ha pretestuosamente tratto la conclusione, "prescrittiva", che "la consegna dei prodotti da fermentare deve, quindi, essere generalmente liquame e letame bovino del comprensorio Wipptal".

Va precisato che si tratta, a tutti gli effetti, di una prescrizione speciale aggiuntiva rispetto a quelle dettate dai citati uffici

tecnici provinciali, che non trova alcuna giustificazione nella suddetta relazione tecnica, non contenente alcun limite espresso riferito al conferimento all'impianto di materiale esclusivamente proveniente dal comprensorio Wipptal.

Prova ne è che la stessa relazione tecnica, nel periodo precedente a quello sopra riportato, fa riferimento anche al materiale proveniente dalle "zone limitrofe": "L'ottimizzazione dell'impianto è quindi importante per consentire alle numerose richieste del comprensorio e delle zone limitrofe per la fornitura della materia prima e per ovviare ai punti deboli descritti dell'impianto esistente".

Anche il punto 6.5 della relazione tecnica 01, relativo alla "Descrizione dell'esercizio", evidenzia quanto segue: "Al momento l'impianto della Biogas Wipptal S.r.l. è rifornito sia da soci che da non-soci, e poiché il concetto dell'impianto è unico e quindi suscita grande interesse a livello provinciale, sono pervenute numerose richieste per la fornitura di letame e liquame dal distretto Wipptal e anche da esercizi dei distretti limitrofi" (doc.3, pag. 7, della ricorrente).

Il Comune di Val di Vizze ha quindi introdotto una limitazione tecnica, riferita al materiale conferibile all'impianto, che il Collegio reputa non rientrare nelle competenze comunali in materia di rilascio del permesso di costruire.

Nella già citata sentenza n. 277 del 2019, avente per oggetto, tra l'altro, l'impugnazione del diniego della precedente domanda di concessione edilizia presentata dalla ricorrente al Comune di Val di Vizze nel 2018, questo Tribunale, nell'accogliere il ricorso introduttivo, ha già avuto modo di affermare che *"per giurisprudenza consolidata, in sede di rilascio della concessione edilizia, l'attività svolta dall'amministrazione comunale consiste nel controllo di conformità del progetto allo strumento urbanistico e alle disposizioni urbanistiche"*.

In quel caso il Comune di Val di Vizze aveva subordinato la verifica del progetto di ampliamento alla contestuale presentazione di un piano del traffico da concordarsi con l'Amministrazione. Così agendo - si legge nella sentenza - il Comune *"non ha esercitato correttamente il potere amministrativo allo stesso spettante nell'ambito del procedimento del rilascio della concessione edilizia, consistente appunto, nell'attività di verifica della conformità del progetto allo strumento urbanistico e alle disposizioni urbanistiche ed edilizie"*.

Ebbene, nel caso di specie il Comune di Val di Vizze è incorso nello stesso vizio, imponendo alla ricorrente in sede di rilascio del permesso di costruzione una prescrizione speciale aggiuntiva, che non rientra nelle proprie competenze, oltretutto senza addurre alcuna motivazione tecnica e senza aver esperito una specifica istruttoria.

Osserva ancora il Collegio che la citata prescrizione si pone in contrasto sia con la stessa autorizzazione al potenziamento dell'impianto (il raggiungimento della quantità produttiva di biometano autorizzata, pari a 6.001.000 Nm³/a, equivalenti a 6.331.055 Sm³/a, dipende dal contenuto energetico del letame e del liquame conferito e necessita anche del materiale proveniente dalle zone limitrofe), sia con il parere dell'Ufficio provinciale Tutela acque dell'11 ottobre 2021, che non ha posto alcuna limitazione al conferimento di materiale in ingresso all'impianto, prescrivendo solo, al punto 4, che *"l'eventuale contrattamento di rifiuti organici e prodotti vegetali dovrà avvenire secondo le prescrizioni e le procedure previste dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21.1.2008"* (cfr. doc. 7, pag. 3 della ricorrente). Ebbene, quest'ultima norma, al comma 3, lett. b), prescrive che negli impianti di trattamento per effluenti di allevamento possano essere utilizzati *"esclusivamente rifiuti organici e i prodotti vegetali prodotti nel territorio della provincia di Bolzano"*.

Analoghe considerazioni vanno fatte per la seconda "prescrizione" aggiunta dal Comune di Val di Vizze nel permesso di costruire n. 3/2021, là dove richiama l'attenzione *"sul rispetto delle linee guida di cui al punto 7.8., a pag. 12 della relazione tecnica 01"*. In detto punto 7.8., rubricato "Riassunto complessivo", si afferma quanto segue: *"L'ampliamento dei fermentatori e del volume di stoccaggio del digestato ottimizza l'intero processo di produzione del biogas e garantisce che il periodo di permanenza totale nei fermentatori e post-fermentatori 2 e 3 di almeno 60 giorni venga rispettato. Questo ampliamento si basa ad (recte: su) una fornitura di liquame e letame da (recte: di) circa 8.000 UBA e da essi risulta (recte: il) seguente input e produzione di Biogas:...letame bovino, liquame bovino, paglia"* (cfr. doc. 3, pag. 12 della ricorrente). Oltre a ribadire quanto già dedotto in precedenza con riferimento al rilevato difetto di competenza, al difetto di motivazione e di istruttoria, va osservato che detta ulteriore prescrizione appare di difficile lettura, essendo scritta in un italiano poco corretto (in questo caso non può aiutare neppure la relativa traduzione in lingua tedesca, dato che il permesso di costruire riporta solo la versione in italiano).

Appare chiaro che si intende limitare a 8.000 UBA la fornitura del materiale, ma non è dato comprendere se il limite sia riferito alla quantità giornaliera, settimanale, mensile o altro, né se la limitazione riguardi solo la parte dell'impianto ampliata (oggetto del permesso di costruire) o l'intero impianto. E, in assenza di una prescrizione formulata in modo univoco, gli enti controllori non sono posti in grado di esercitare in modo corretto la vigilanza sull'impianto.

Parimenti poco comprensibile è quella parte della prescrizione che sembra limitare l'*input* all'impianto al solo *"letame bovino, liquame bovino, paglia"*, in contraddizione con la prima parte della prescrizione, che non prevedeva la paglia, ma solo il *"liquame e letame"*, senza indicare l'origine del liquame e del letame (bovino, equestre, ovino ecc.).

In conclusione, le prescrizioni aggiunte dal Comune di Val di Vizze al permesso di costruire n. 3/2021 appaiono viziate da incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e perplessità.

Per tutte le ragioni esposte, va dichiarata l'improcedibilità, *in parte qua*, del ricorso, con riferimento alle censure contenute nei motivi da 1 a 6 e, per il resto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, *in parte qua*, dell'impugnato permesso di costruire n. 3/2021 rilasciato dal Sindaco del Comune di Val di Vizze.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Val di Vizze e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo, mentre le spese con la Provincia autonoma di Bolzano possono essere compensate, come concordato tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- dichiara improcedibile, *in parte qua*, il ricorso, come da motivazione;

- accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, annulla, *in parte qua*, il permesso di costruire n. 3/2021, rilasciato dal Sindaco del Comune di Val di Vizze.

Condanna il Comune di Val di Vizze alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge, nonché alla rifusione della metà delle spese anticipate dalla ricorrente a titolo di contributo unificato.

Spese compensate con la Provincia autonoma di Bolzano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)